

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - Dott. DI TOMASSI
Mariastefania - Consigliere - Dott. BARBARISI Maurizio -
Consigliere - Dott. CASSANO Margheri - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da: 1) F.A. N. IL (OMISSIS); 2) C.E. N. IL
(OMISSIS); 3) C.O. N. IL (OMISSIS); 4) F.C. N. IL
(OMISSIS); 5) C.C. N. IL (OMISSIS); 6) F.S. N. IL
(OMISSIS); 7) Z.G. N. IL (OMISSIS); avverso il decreto n. 46/2005
CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 16/07/2009; sentita la relazione
fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; lette le conclusioni del PG
Dott. A. Gialanella che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 16 luglio 2009 la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile per carenza d'interesse l'appello proposto da F. A. avverso il decreto di confisca adottato il giorno 1 luglio 2005 dal locale Tribunale, Rigettava gli appelli proposti da C.O., F.C., C.C., F.S., Z.G. avverso il medesimo provvedimento.

Con riferimento alla posizione di F.A. la Corte osservava che lo stesso aveva fatto valere una situazione di mera disponibilità sulla cosa non supportata dall'esistenza di un titolo giuridico.

Relativamente all'impugnazione proposta da C.O., F.C., C.C., F.S., Z.G. i giudici territoriali osservavano che gli appellanti rientravano nella categoria dei soggetti previsti dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, attesa la loro qualità di conviventi di F.A. nel medesimo stabile acquisito dallo stesso grazie ai proventi delle attività illecite nel settore dei traffici di droga e alla sua qualità di membro con posizione apicale del sodalizio di stampo mafioso clan Ianni - Cavallo, comprovato dalle sentenze irrevocabili di condanna, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D.B.C., dagli esiti degli accertamenti svolti dalla G. di F., dall'omessa presentazione di dichiarazioni di redditi. Gli accertamenti svolti evidenziavano una rilevante sperequazione tra redditi acquisiti e dichiarati e investimenti operati, sicchè

doveva trarsi la conclusione che essi avessero potuto contare sull'apporto di finanziamenti diversi da quelli dichiarati e riconducibili, in assenza di altre praticabili spiegazioni, ai proventi delle attività illecite svolte per lunghi anni da F.A. di cui gli altri soggetti erano stati consapevoli strumenti per eludere le disposizioni antimafia.

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, F. A., E. e C.O., nonché F. C., C.C., F.S., Z. G., i quali, anche mediante una memoria difensiva, formulano le seguenti doglianze.

F.A. denuncia violazione di legge con riferimento all'omessa partecipazione all'intera procedura di I. I., "terzo interessato nella sua qualità di proprietaria del manufatto allo stato rustico, posto in (OMISSIS), contrada (OMISSIS).

E. e C.O. denunciano violazione di legge e carenza della motivazione in ordine agli elementi in base ai quali è stata ritenuta riconducibile ad F.A. l'attività imprenditoriale, tenuto conto delle risultanze disposta nel parallelo giudizio di merito, conclusosi con l'assoluzione, per non avere commesso il fatto, dei fratelli C. dal reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestato con riferimento all'asserita ingerenza di F.A. nella ditta individuale di autotrasporti " C.E.".

Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in relazione all'atto di appello e ai contenuti delle due memorie difensive del 30 aprile 2009 e del 16 luglio 2009, ritualmente depositate.

F.C., C.C., F.S., Z.G. formulano, a loro volta, anche mediante una memoria difensiva, le seguenti doglianze: a) violazione di legge e travisamento delle prove in relazione agli elementi giustificativi del provvedimento di confisca; b) erronea interpretazione della legge penale con riguardo alla nozione di "convivenza"; c) mancanza di motivazione e travisamento delle prove in ordine in ordine alla ritenuta riconducibilità, in assenza dei doverosi accertamenti, ad F.A. di una serie di attività economiche e imprenditoriali, peraltro non compatibili con le complessive condizioni del predetto F. in epoca antecedente alla detenzione; d) inutilizzabilità della relazione redatta dalla Guardia di Finanza, contenente la mera elencazione di beni intestati ai ricorrenti senza alcun elemento obiettivo idoneo ad affermare che l'acquisto degli stessi era il frutto dei vantaggi illeciti acquisiti da F.A.; e) contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualità di "conviventi" o di "terzi" dei ricorrenti; f) mancata valutazione di prove rilevanti e decisive per la decisione, prodotte dalla difesa.

OSSERVA IN DIRITTO

I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. Relativamente alla censura prospettata da F.A., il Collegio osserva che, in materia di misure di prevenzione, il concetto di "disponibilità" del bene sottoposto a confisca (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) comprende una gamma di ipotesi diversificate: diritto di proprietà vero e proprio, intestazione fittizia ad un soggetto terzo (in virtù, ad esempio, di un contratto simulato o fiduciario), situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ciò che rileva ai fini della confiscabilità dei beni non è la titolarità formale dei beni, ma piuttosto l'illegittima provenienza che è all'origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento; è di conseguenza irrilevante il fatto che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio (Sez. 5^a, 17 marzo 2000, n. 1520).

L'indifferenza del bene rispetto alla effettiva titolarità dei relativi diritti si riflette sul profilo della legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Essa spetta, indubbiamente, al titolare da un punto di vista formale dei diritti, atteso che tale posizione giuridica è quella immediatamente riconosciuta e tutelata dalla legge in virtù della quale il suddetto titolare può, tra l'altro, opponendosi alla confisca, negare qualunque carattere fittizio del proprio diritto.

La configurabilità del potere di impugnare il provvedimento di confisca da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale che si assume avere la disponibilità effettiva dei beni deve essere verificata in concreto in relazione alla domanda proposta. Da qui la necessità che tale soggetto, qualora intenda impugnare il decreto di confisca di un bene intestato ad un terzo, al fine di dimostrare la propria legittimazione, affermi innanzitutto il proprio diritto sulla cosa e, inoltre, provveda a qualificarlo:

infatti, una situazione di mera disponibilità, non supportata dall'esistenza di un titolo giuridico, non potrebbe, comunque, costituire fonte di legittimazione all'impugnazione.

Il provvedimento impugnato è conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo, con motivazione esente da vizi giuridici e sorretta da idoneo apparato argomentativo, evidenziato che F. A. non ha contestato la titolarità del bene alla madre nè ha rivendicato propri contrastanti diritti sul bene stesso e che, pertanto, è privo di legittimazione ad impugnare, atteso che la titolarità del bene appartiene, in modo non

controverso, ad un altro soggetto (la I.), il quale è, pertanto, l'unico legittimato alla tutela del proprio diritto.

2. Relativamente agli altri motivi di ricorso s'impone una duplice premessa metodologica.

2.1. Al fine di disporre la misura di prevenzione della confisca, nel caso di beni formalmente intestati ad un terzo che si assumono nella disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, il giudice ha l'obbligo di addurre non più soltanto circostanze sintomatiche, di spessore indiziario, ma fatti che si connotino della gravità, della precisione, della concordanza, sì da costituire prova indiziaria dell'assunto che si tende a dimostrare: il superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva dei beni. In caso contrario, la misura patrimoniale sarebbe imputata al terzo "in proprio", con metodologia in punto di prova tipica del giudizio di pericolosità e, cioè, sulla base delle presunzioni indiziarie connesse a tale giudizio (Sez. 1[^], 4 luglio 1995, n. 4017; Sez. 1, 10 novembre 1997, n. 6279;

Sez. 5[^], 28 marzo 2002, n. 23041; Sez. 2[^], 23 giugno 2004, n. 35628).

Incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale della intestazione del bene, funzionale a favorire il permanere del bene stesso nella effettiva e autonoma disponibilità di fatto del proposto. La disponibilità, caratterizzata da un comportamento *uti dominus* del proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, deve essere accertata con indagine rigorosa, intensa e approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione, concordanza.

La L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o indirettamente e fra questi rientrano, per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi: il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.

L'art. 2 ter, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, come coordinato con la Legge Di Conversione del 24 luglio 2008, n. 125, tipizza alcuni negozi che si ritengono per legge, in base ad una presunzione iuris tantum, fittizi fino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione (due anni antecedenti la proposta di misura).

2.2. La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, "limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr.

sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6[^], 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;

Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2[^], 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv.

224611; Cass., Sez. 1[^], 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).

E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

3. Tanto premesso in ordine ai presupposti legittimanti la confisca, alla nozione di "convivenza" e all'ambito del controllo riservato a questa Corte, il Collegio osserva che, benchè nei motivi di ricorso di F.C., C.C., F.S., Z.G. la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse dai ricorrenti contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello.

3.1. Quanto alla prospettazione afferente l'impossibilità di considerare F.C., C.C., F.S., Z.G. "conviventi" di F.A., in quanto non materialmente occupanti la stessa unità abitativa monofamiliare, ma coabitanti nello stesso immobile nel quale dimoravano anche tutti i fratelli, la Corte osserva, anche alla luce della riforma legislativa del 2008 in precedenza richiamata, che il legislatore ha inteso tipizzare e definire in termini ampi il novero dei soggetti in relazione ai quali si presumono fattizi i trasferimenti dei beni effettuati in loro favore e ricomprende in tale categoria i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto. La tesi interpretativa prospettata dai ricorrenti, ai fini delle presunzioni connotanti il sistema della prevenzione patrimoniale è, quindi, priva di qualsiasi elemento di conforto sia dal punto di vista dell'esegesi letterale della norma che in una più ampia ottica interpretativa di tipo logico-sistematico.

In base a quanto sin qui esposto il decreto impugnato è esente dai vizi denunciati, nella parte in cui, con motivazione compiuta, ha evidenziato che i coniugi F.C. e C.C., e F.S. e Z.G., rispettivamente fratelli e cognate di F.A., devono considerarsi conviventi di quest'ultimo, con cui condividevano una serie di interessi economici ed attività imprenditoriali, in cui spiccava la figura predominante di F.A..

3.2. Assolutamente priva di pregio, in tale ottica, è la censura difensiva circa la intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato nell'attribuire ai ricorrenti ora la qualità di "conviventi", ora quella di "terzi". Il decreto impugnato, infatti, dopo essere giunto alla conclusione che ai ricorrenti fosse indubbiamente attribuibile la qualità di "conviventi" di F. A., per completezza espositiva e in via meramente ipotetica e subordinata ha sottolineato che, in ogni caso, pur volendo attribuire ai ricorrenti la qualifica di "terzi", secondo quanto suggerito dalla difesa, gli elementi acquisiti erano univocamente indicativi della riconducibilità degli acquisti fatti e

degli impegni assunti alla illegittima provenienza dal "tesoretto" accumulato da F. A. grazie alle sue molteplici attività criminali.

3.3. Anche le altre censure mosse dai suddetti ricorrenti sono, all'evidenza, prive di qualsiasi pregio, atteso che il provvedimento impugnato, con corretta ed esauriente motivazione, fondata sull'esito degli accertamenti patrimoniali espletati, sulle acquisizioni documentali, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D.B.C., sull'analisi critica delle produzioni difensive, ha messo in luce l'assenza di redditi accertati o - se dichiarati - sufficienti idonei a giustificare gli acquisiti di immobili effettuati e la costituzione di una ditta individuale e l'obiettiva, rilevante sperequazione tra redditi dichiarati e acquisiti e investimenti operati.

Appare del tutto evidente che i ricorrenti, riproponendo le questioni già esaminate dal giudice di primo grado e da quello dell'appello, finiscono per riformulare sempre le medesime censure in punto di omissioni argomentative nelle quali sarebbero incorsi i giudici di merito in merito alla verifica della genesi lecita e dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo. L'onere di allegazione che grava sui ricorrenti avrebbe imposto che ad esso si facesse fronte con ogni debita specificità, in assenza della quale la mera prospettazione di una qualunque, ipotetica ricostruzione dei meccanismi genetici del compendio in confisca non può certo assolvere ad una funzione liberatoria.

I ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici d'appello non abbiano ritenuto verosimili le loro allegazioni e pretendono che tale giudizio - formulato con motivazione esauriente e congrua - venga censurato in sede di legittimità da questa Corte, cui si vorrebbe affidare il non consentito compito di privilegiare, tra le due ricostruzioni del fatto, quella più favorevole alle tesi prospettate dalla difesa. La Corte territoriale ha, invece, correttamente valutato come priva di un'apprezzabile tasso di credibilità e non suffragata da concreti e obiettivi elementi di riscontro l'allegazione dei ricorrenti, spesso affidata, nei decisivi snodi logici del ragionamento, a mere affermazioni o, comunque, smentita dal complesso delle accurate e puntuali indagini svolte in merito alla genesi illecita dei beni acquisiti grazie alle attività criminali poste in essere da F.A. in epoca antecedente alla sua carcerazione.

4. Le considerazioni in precedenza svolte ai paragrafi 2 e 3 devono essere integralmente richiamate con riferimento ai motivi di censura formulati dalla difesa di E. e C.O..

In aggiunta alle stesse il Collegio osserva che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la Corte territoriale ha motivatamente concluso, attraverso un'accurata analisi degli elementi di fatto desumibili dalla motivazione assolutoria assunta nel separato processo penale relativo al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestato ai due ricorrenti, e all'esito di una puntuale confutazione delle considerazioni svolte nelle memorie difensive depositate, che nel procedimento di prevenzione, pure arricchito dalle nuove acquisizioni in appello, si evidenziano non semplici circostanze sintomatiche, ma elementi fattuali connotati dei requisiti di gravità, precisione, concordanza che avallano concretamente la conclusione che anche la ditta individuale di C.E. sia entrata nel progetto criminale di interposizione fittizia creata per favorire F.A..

E' da escludere ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (Sez. 5[^], 31 maggio 2000, ric. Mammone; Sez. 1[^], 21 ottobre 1999, ric. Castelluccio; Sez. 1[^], 12 gennaio 1999, ric. Bonanno). Alla stregua dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, in tali sedi valutate come insufficienti al fine di fondarvi un giudizio di responsabilità penale, così prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un puntuale esame critico, al fine di affermare l'esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale (Sez. 1[^], 18 marzo 1994, ric. La Cava; Sez. 1[^], 3 novembre 1995, ric. Repaci).

Esaminata in tale prospettiva, la motivazione del decreto impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione completa ed esauriente, ha messo in luce il complesso degli elementi acquisiti (analisi della compagine sociale, capacità reddituale dei soci, attività di videosorveglianza nel magazzino sede della società accertamenti bancari e patrimoniali, sentenza irrevocabile di condanna di F.A. in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestato in relazione alla intestazione fittizia della società in questione a F.R. e F.A.R., rispettivamente sorella di F. N. e moglie di C.O.) idonei a fondare il giudizio di riconducibilità ad F.A. della "Terranova Ortaggi s.a.s", costituita il 3 luglio 2000, ossia dopo la scarcerazione di F.A. e il suo reinserimento, in posizione di rilievo,

nella consorteeria mafiosa, nonché dopo la sottoposizione di F. all'esecuzione della misura di prevenzione personale in precedenza disposta.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010

info@progettoinnocenti.it